

Bruxelles, 13.12.2018  
COM(2018) 828 final

2018/0418 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 603/2013<sup>1</sup>, che costituisce la rifusione del regolamento n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, è stato adottato ed è entrato in vigore il 19 luglio 2013. Tale regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2015.

Il regolamento (UE) n. 603/2013 permette, tra l'altro, la consultazione dell'Eurodac da parte delle autorità di contrasto ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. Scopo di tale disposizione è consentire alle autorità di contrasto di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nella banca dati centrale dell'Eurodac al fine di stabilire l'identità esatta di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere ulteriori informazioni su tale persona.

Il 26 ottobre 2004 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in appresso, l'"accordo del 26 ottobre 2004")<sup>2</sup>. Il 28 febbraio 2008 è stato concluso il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in appresso, il "protocollo del 28 febbraio 2008")<sup>3</sup>.

La Svizzera e il Liechtenstein applicano le componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 relative all'asilo in linea con l'accordo del 26 ottobre 2004 e con il protocollo del 28 febbraio 2008. Tuttavia, l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto non rientra nell'ambito di applicazione né dell'accordo né del protocollo citati.

Il 14 maggio 2014, in occasione di una riunione con i rappresentanti della Commissione, la Danimarca, la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda hanno confermato l'interesse ad avviare negoziati con l'Unione europea allo scopo di rendere applicabili a tali paesi le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 relative alle attività di contrasto, mediante un accordo internazionale.

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da un lato, e in particolare la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altro, sulle modalità di partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

<sup>3</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.

I negoziati si sono conclusi ed è stato siglato un accordo sotto forma di protocollo dell'accordo del 26 ottobre 2004, che estende l'applicazione dell'accordo del 26 ottobre 2004 alle attività di contrasto.

L'estensione alla Svizzera e al Liechtenstein delle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto consentirebbe alle autorità di contrasto dei due paesi di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave o di terrorismo o su una vittima. Consentirebbe inoltre alle autorità di contrasto di tutti gli altri Stati partecipanti, che si tratti di altri Stati membri dell'UE o di paesi associati, di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti dalla Svizzera e dal Liechtenstein e conservati nella banca dati Eurodac, per le medesime finalità.

L'obiettivo del presente protocollo è stabilire diritti e obblighi giuridicamente vincolanti che garantiscano l'effettiva partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto. Il protocollo prevede che tutti gli Stati partecipanti autorizzati ad accedere all'Eurodac, che si tratti di altri Stati membri dell'UE, di paesi associati o della Svizzera e del Liechtenstein, possano anche accedere ai rispettivi dati a fini di contrasto.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con le politiche dell'UE in materia di accesso alla banca dati Eurodac.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Le basi giuridiche della presente proposta di decisione del Consiglio sono l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo del 26 ottobre 2004 è un accordo internazionale in vigore concluso tra l'Unione europea e la Svizzera. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, gli obiettivi del protocollo dell'accordo possono essere conseguiti solo tramite una proposta della Commissione a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di un'effettiva partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle componenti del regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è necessaria una decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'accordo.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio (Gruppo "Asilo") è stato consultato in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione LIBE) è stato informato.

### **4. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta riguarda una decisione che autorizza la conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, da un lato, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altro. Il TFUE prevede che il Consiglio adotti una proposta di decisione della Commissione che autorizza la firma e la conclusione di un accordo internazionale.

Il protocollo stabilisce l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 alla Svizzera e al Liechtenstein per quanto riguarda l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto. Consente pertanto alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Consente inoltre alle autorità di contrasto designate della Svizzera e del Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti.

Il protocollo garantisce che l'attuale livello di protezione dei dati personali nell'UE possa essere applicato al trattamento dei dati personali effettuato, in virtù del protocollo stesso, dalle autorità della Svizzera, del Liechtenstein e degli Stati membri. Tale trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il protocollo subordina l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto da parte della Svizzera e del Liechtenstein alla preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI per quanto concerne i dati dattiloscopici.

Il protocollo dispone l'applicazione dei meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo del 26 ottobre 2004 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del [XXX]<sup>5</sup>, il protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto, è stato firmato il [XXX], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Svizzera e del Liechtenstein ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'Unione europea è necessario per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti dell'Eurodac riguardanti le attività di contrasto.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.
- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

---

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto (in appresso, il "protocollo").

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal medesimo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*